


Estratto dal Verbale n° 14-D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 25 gennaio 2018, in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 4/2018

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 704 del Codice della navigazione;
- Visto l'art. 1, comma 11 del decreto-legge 19 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 come successivamente modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale *“per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti Contratti”*;
- Vista la Direttiva 12/2009/CE in materia di diritti aeroportuali;
- Visto il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, ed in particolare, l'art. 37 di istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la quale esercita le competenze di cui agli articoli 71-82 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 in attuazione della direttiva 12/2009/CE;





- Viste le proprie deliberazioni n. 20 del 23 settembre 2015, n. 42 del 21 dicembre 2015 e n. 10 del 26 ottobre 2016 di adozione e di integrazione dello schema-tipo dei contratti di programma da stipularsi con i gestori aeroportuali;
- Vista la proposta del Direttore Generale prot. n. 3912/ENAC/EAA del 12 gennaio 2018, predisposta dalla direzione centrale economia e vigilanza aeroporti e l'allegato schema-tipo di contratto di programma;
- Rilevata l'adeguatezza della succitata proposta per le motivazioni ivi rappresentate;
- Udito quanto emerso in corso di dibattito;
- Ritenuto di aderire alle indicazioni espresse nella odierna assemblea concernenti le modifiche da apportare allo schema-tipo allegato alla sopracitata nota, risultanti dal processo verbale,

DELIBERA

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo schema-tipo di contratto di programma allegato alla nota prot. n. 3912/ENAC/EAA del 12 gennaio 2018, come modificato dalle indicazioni formulate in corso di dibattito, di cui al processo verbale della odierna seduta.

La presente deliberazione sostituisce le precedenti n. 20 del 23 settembre 2015, n. 42 del 21 dicembre 2015 e n. 10 del 26 ottobre 2016.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico